

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 23 del 10.7.2003)

I N D I C E

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI		
Art.	1	Oggetto del regolamento
Art.	2	Luogo delle adunanze consiliari
Art.	3	Funzioni rappresentative
Art.	4	Maggioranza e minoranza
Art.	5	Presidenza del consiglio comunale
Art.	6	Disciplina delle adunanze
Art.	7	Persone ammesse nella sala delle adunanze
Art.	8	Funzioni di indirizzo e di controllo
CAPO II – GRUPPI CONSILIARI		
Art.	9	Costituzione dei gruppi consiliari
Art.	10	Conferenza dei capigruppo
CAPO III – COMMISSIONI CONSILIARI		
Art.	11	Norme generali
Art.	12	Istituzione e composizione
Art.	13	Insediamiento e comunicazione al consiglio
Art.	14	Competenza
Art.	15	Convocazione
Art.	16	Partecipazione del sindaco, del presidente del consiglio e degli assessori
Art.	17	Partecipazione dei funzionari del comune
Art.	18	Competenze del segretario della commissione
Art.	19	Luogo delle riunioni
Art.	20	Assegnazione affari
Art.	21	Norme di rinvio
Art.	22	Gettone di presenza
Art.	23	Commissioni speciali
Art.	24	Accertamenti conoscitivi
CAPO IV – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE		
Art.	25	Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune
CAPO V – CONSIGLIERI COMUNALI		
Art.	26	Entrata in carica
Art.	27	Dimissioni
Art.	28	Decadenza
Art.	29	Rimozione e sospensione

CAPO VI – DIRITTO DI INFORMAZIONE		
Art.	30	Diritto di informazione dei consiglieri comunali
Art.	31	Rilascio di copia delle deliberazioni
Art.	32	Limiti all’esercizio del diritto dei consiglieri
CAPO VII – DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI E INIZIATIVA POPOLARE		
Art.	33	Diritto di iniziativa
Art.	34	Iniziativa popolare
Art.	35	Esame della proposta di iniziativa popolare
Art.	36	Petizioni popolari
Art.	37	Potere di iniziativa di un quinto dei consiglieri
Art.	38	Diritto di chiedere il controllo sugli atti della giunta e del consiglio
Art.	39	Interrogazioni
Art.	40	Interpellanze
Art.	41	Tempo da assegnare per la discussione delle interrogazioni e delle interpellanze
Art.	42	Mozioni
Art.	43	Discussione e votazione di più mozioni
Art.	44	Discussione congiunta di mozioni, interpellanze ed interrogazioni
Art.	45	Incarichi a consiglieri
Art.	46	Mozione di sfiducia
CAPO VIII – AUTONOMIA FUNZIONALE DEL CONSIGLIO COMUNALE		
Art.	47	Assegnazione delle risorse finanziarie
CAPO IX – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORDINE DEL GIORNO		
Art.	48	Prima seduta del consiglio – Convocazione e presidenza
Art.	49	Presentazione del programma di mandato
Art.	50	Convocazione del consiglio comunale per le sedute successive alla prima
Art.	51	Distinzione delle sedute - Definizioni
Art.	52	Proposte di iscrizione all’ordine del giorno
Art.	53	Avviso di convocazione – Modalità e termini
Art.	54	Ordine del giorno
Art.	55	Deposito degli atti per la consultazione
Art.	56	Registrazioni
Art.	57	Segreteria dell’adunanza
Art.	58	Scrutatori – Nomina – Funzioni

CAPO X – DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO		
Art.	59	Dei posti e degli interventi
Art.	60	Ordine dei lavori – Sedute deserte
Art.	61	Inizio dei lavori
Art.	62	Comportamento dei consiglieri comunali
Art.	63	Fatto personale
Art.	64	Pregiudizi e sospensive
Art.	65	Partecipazione dell'assessore non consigliere
Art.	66	Adunanze consiliari aperte
Art.	67	Chiusura della discussione
Art.	68	Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno
CAPO XI – DELLE VOTAZIONI		
Art.	69	Sistemi di votazione
Art.	70	Ordine della discussione e della votazione
Art.	71	Annullamento e rinnovazione della votazione
Art.	72	Interventi nel corso della votazione
Art.	73	Mozione d'ordine
Art.	74	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità
Art.	75	Dichiarazione di voto
Art.	76	Computo della maggioranza
CAPO XII – DEI VERBALI DELLE SEDUTE		
Art.	77	Verbale delle sedute – Contenuto e firma
Art.	78	Approvazione del verbale della precedente seduta
Art.	79	Comunicazione delle decisioni del consiglio
CAPO XIII – DISPOSIZIONI FINALI		
Art.	80	Interpretazione del regolamento
Art.	81	Pubblicità del regolamento
Art.	82	Diffusione del presente regolamento
Art.	83	Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2

Luogo delle adunanze consiliari.

2. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala al 1° Piano del PALAZZO MUNICIPALE, in Via Vittorio Emanuele II n. 15.
3. La giunta comunale, tuttavia, può determinare con apposita deliberazione un diverso luogo di riunione del consiglio, dandone avviso alla cittadinanza.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

Art. 3

Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Sindaco o dal presidente del consiglio, se nominato, sentiti i capigruppo.

Art. 4

Maggioranza e minoranza.

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alla lista che ha espresso il Sindaco.
2. Per minoranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alle altre liste.

Art. 5

Presidenza del consiglio comunale.

1. Il consiglio comunale può eleggere nel suo seno il presidente e il vice presidente. Agli stessi può essere revocata la funzione con atto motivato del consiglio.
2. Finchè il consiglio non elegge il presidente e il vice presidente le loro funzioni sono svolte dal sindaco e dal vice sindaco.

Art. 6

Disciplina delle adunanze

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente.
2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'emiciclo riservato ai consiglieri se non per ordine del presidente.
6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile con la trattazione di un determinato argomento, la presidenza è assunta per la sola trattazione di quell'argomento, dal vice presidente, se è eletto, o dal vice sindaco, se è anche consigliere comunale, ovvero dal consigliere anziano.
7. Il presidente non può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, l'allontanamento della minoranza, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale.

Art. 7

Persone ammesse nella sala delle adunanze

1. Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze della materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 8

Funzioni di indirizzo e di controllo

1. Il consiglio è l'organo fondamentale di indirizzo politico-amministrativo del comune.
2. Il consiglio comunale determina la programmazione generale e settoriale, orientando l'attività degli altri organi e della struttura amministrativa dell'ente.
3. Il consiglio comunale, con atti di pianificazione operativa e finanziaria, definisce, per ciascun programma o intervento, gli obiettivi da realizzare ed i tempi per il loro conseguimento.
4. Il consiglio comunale esprime gli indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi associativi e societari.
5. Il consiglio comunale vigila sulla effettiva e puntuale applicazione, da parte degli altri organi del comune e dei responsabili degli uffici e dei servizi, degli indirizzi generali, dei programmi, dei piani settoriali e delle deliberazioni adottate.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo il consiglio si avvale della collaborazione dell'organo di revisione, il quale gli comunica i rilievi sulla gestione finanziaria del comune, nonché le proposte per conseguire il miglioramento e la razionalizzazione.
7. Nell'esercizio delle funzioni di controllo il consiglio si avvale anche della collaborazione del difensore civico, se nominato, il quale può segnalare le disfunzioni e le irregolarità riscontrate ed invia annualmente una relazione sull'attività svolta, formulando proposte per migliorare il buon andamento dell'attività amministrativa.
8. Nell'esercizio delle funzioni di controllo il consiglio può essere informato altresì degli accertamenti eseguiti dal servizio di controllo di gestione e dell'attività del nucleo di valutazione.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 9

Costituzione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al presidente del consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.

5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il sindaco e, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.
9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente del consiglio comunale.

Art. 10

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale con apposite deliberazioni.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa, se richiesto dal presidente, il segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.
6. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, viene redatto verbale.
7. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capogruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata.

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11

Norme generali

1. In seno al consiglio sono costituite commissioni consiliari permanenti il cui numero, composizione, funzionamento ed attribuzioni sono stabiliti con i successivi articoli.
2. Resta stabilito:
 - che le adunanze delle commissioni consiliari sono pubbliche. La seduta non è mai pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulla qualità, sul merito o sul demerito di persone;

- che le commissioni sono costituite in misura proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza;
- che ciascun consigliere impossibilitato a partecipare alle sedute della commissione consiliare cui appartiene può farsi sostituire, previa formale delega, da altro consigliere del proprio gruppo senza ulteriore onere per l'ente, anche in presenza di opzione per l'indennità di funzione;
- che ogni commissione consiliare deve eleggere nel suo seno il presidente e il vice presidente; un dipendente del comune designato dal sindaco svolgerà le funzioni di segretario e redigerà il verbale delle riunioni. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;
- che la convocazione delle commissioni è fatta dal rispettivo presidente secondo modi e termini stabiliti dal presente regolamento;
- che il parere delle commissioni consiliari deve essere espresso in forma scritta e quando è negativo deve essere motivato;
- che lo stesso parere non è vincolante per il consiglio comunale;
- che trascorso il termine fissato per la riunione del consiglio comunale senza che la commissione abbia espresso alcun parere, il consiglio adotta il provvedimento prescindendo dallo stesso parere.

Art. 12

Istituzione e composizione

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - I) affari generali, istituzionali, risorse umane, statuto e regolamenti, cultura, servizi sociali ed educativi;
 - II) ambiente, assetto territorio, urbanistica, lavori pubblici, viabilità, traffico, protezione civile;
 - III) bilancio, conto consuntivo, tributi, patrimonio, attività economiche, politiche comunitarie, fiere e mercati.
2. Il presidente del consiglio può assegnare a suo insindacabile giudizio a ciascuna commissione argomenti non compresi fra quelli indicati nel precedente comma che siano affini agli stessi.
3. Le commissioni sono costituite in seno al consiglio comunale e sono composte in proporzione al numero dei consiglieri, compreso il Sindaco, appartenenti alla maggioranza e alla minoranza. Ciascuna commissione è composta da cinque membri.
4. La designazione dei consiglieri a far parte di ciascuna commissione consiliare è fatta al presidente del consiglio dai gruppi consiliari entro il termine di dieci giorni dalla data di insediamento del consiglio. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio di cui al comma precedente. Il presidente del consiglio può convocare preliminarmente una riunione dei capigruppo consiliari per discutere sull'argomento.
5. La designazione dei componenti all'interno di ciascun gruppo e per ciascuna commissione, avviene per votazione palese. E' designato componente colui che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti il più anziano di età.
6. In caso di mancata designazione dei componenti entro il termine di cui al terzo comma il presidente del consiglio, sentito il capo del gruppo inadempiente, procede alla designazione dei componenti in seno alle commissioni, nel rispetto dei criteri di proporzionalità.
7. Le commissioni sono costituite con decreto del presidente del consiglio e sono insediate dallo stesso presidente.
8. Nella seduta d'insediamento ogni commissione elegge con votazione palese il presidente e il vice presidente. Sono eletti nella carica chi ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessuno ha conseguito tale maggioranza, si

procede al ballottaggio fra i due componenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è eletto colui che è stato maggiormente suffragato. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 13

Insediamiento e comunicazione al consiglio

1. Il presidente del consiglio, nella prima seduta dopo l'insediamento delle commissioni, informa il consiglio dell'avvenuta costituzione delle stesse e della elezione dei rispettivi presidente e vice presidente.

Art. 14

Competenza

1. Le commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazioni presentate al consiglio.

Art. 15

Convocazione

1. Il presidente di ogni commissione ne dispone la convocazione fissandone l'ordine del giorno e presiedendone i lavori.
2. Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno e firmati dal presidente o dal segretario della commissione d'ordine del presidente, debbono essere tempestivamente notificati ai componenti la commissione. Copia dell'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno dev'essere inviata all'assessore al ramo in relazione all'argomento da trattare, ai capigruppo consiliari e al segretario comunale.
3. In casi di particolare necessità, la convocazione può avvenire per via telegrafica da effettuarsi entro le 24 ore rispetto al giorno fissato per la riunione o anche per fax entro quest'ultimo termine, ovvero anche prima delle 24 ore nei casi di convocazione urgente del consiglio.
4. La commissione può anche essere riunita su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, o del sindaco o di almeno un quinto dei componenti del consiglio. Tali richieste devono specificare l'oggetto da sottoporre all'esame della commissione e devono essere indirizzate al presidente della commissione medesima e, per conoscenza, al presidente del consiglio. La commissione dev'essere convocata entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Art. 16

Partecipazione del sindaco, del presidente del consiglio e degli assessori

1. Il sindaco, il presidente del consiglio e gli assessori non possono far parte delle commissioni consiliari. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni senza diritto di voto.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 17

Partecipazione dei funzionari del comune

1. Alle riunioni delle commissioni hanno l'obbligo di partecipare, ove appositamente richiesti, il segretario comunale ed i responsabili degli uffici o loro delegati.
2. L'ufficio di coordinamento per i necessari raccordi tra le commissioni, il consiglio e la giunta è quello della segreteria comunale.

Art. 18

Competenze del segretario della commissione

1. Compete al segretario di ogni commissione:
 - a) trasmettere gli avvisi di convocazione con i relativi o.d.g.;
 - b) predisporre quanto necessario per i lavori della commissione;
 - c) redigere il verbale delle riunioni indicando in esso, molto succintamente, i punti salienti della discussione e delle decisioni adottate;
 - d) raccogliere e conservare in ordine cronologico, previa numerazione, i verbali delle sedute con gli eventuali allegati;
 - e) inviare immediatamente comunicazione scritta delle decisioni adottate all'ufficio di coordinamento che provvederà al successivo inoltro al presidente del consiglio, al sindaco e agli assessori;
 - f) trasmettere alla fine di ogni trimestre all'ufficio di ragioneria e, per conoscenza, all'ufficio di coordinamento, i fogli di presenza delle sedute.

Art. 19

Luogo delle riunioni

1. Le sedute delle commissioni hanno luogo nella sede municipale e sono pubbliche. Si riuniscono in seduta riservata negli stessi casi in cui anche il consiglio comunale si riunisce in seduta riservata.

Art. 20

Assegnazione affari

1. Il presidente del consiglio, tramite il rispettivo presidente, assegna alle singole commissioni, secondo la prevalente competenza in materia, le proposte di deliberazioni o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi il parere.
2. Il parere deve essere reso entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi indicati nella richiesta stessa per casi di urgenza.
3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma, il provvedimento è sottoposto all'esame ed all'approvazione del consiglio.

Art. 21

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto per lo svolgimento dei lavori delle commissioni, valgono in quanto applicabili le norme relative allo svolgimento dei lavori del consiglio comunale.

Art. 22

Gettone di presenza

1. Ai componenti delle commissioni che partecipano alle sedute delle stesse commissioni consiliari, spetta un gettone di presenza determinato nella misura stabilita secondo disposizioni di legge. Allo stesso trattamento hanno diritto i capigruppo che partecipano ai lavori delle commissioni.
2. In nessun caso l'ammontare dei gettoni di presenza percepiti nell'ambito di un mese da un componente di commissione o da un capogruppo consiliare che partecipa ai lavori delle commissioni può superare l'importo pari a un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco.
3. A richiesta del consigliere è consentita la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. Anche la misura mensile di quest'ultima non può superare il terzo dell'indennità massima mensile prevista per il sindaco.
4. Qualora il consigliere, che ha optato per l'indennità di funzione, non partecipi alle sedute delle commissioni consiliari senza giustificato motivo, l'indennità mensile è ridotta di un importo pari al gettone di presenza per ognuna delle assenze mensili.
5. Ai fini del presente articolo si intendono giustificate le assenze dovute a malattie documentate, ad impedimenti effettivamente dimostrabili relativi a gravi motivi personali o familiari, a forza maggiore, ad impegni di carattere istituzionale autorizzati dal presidente del consiglio e a quelli derivanti da obblighi di legge.
6. L'indennità di funzione non è cumulabile col gettone di presenza spettante per la partecipazione a sedute di organi collegiali del comune, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne o esterne.
7. La misura minima dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza è quella stabilita con Decreto del Ministero dell'Interno ai sensi della legge 23/8/1988, n. 400.

Art. 23

Commissioni speciali

1. Il consiglio può procedere, su richiesta di un terzo dei consiglieri assegnati e a maggioranza degli stessi consiglieri assegnati, alla istituzione di commissioni speciali, nonché a commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti.
3. La presidenza delle commissioni di inchiesta è assegnata a un consigliere di minoranza.

Art. 24

Accertamenti conoscitivi

1. Le commissioni possono disporre accertamenti conoscitivi sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del segretario comunale e dei

titolari degli uffici e dei servizi, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti tramite il presidente della commissione.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 25

Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, ed istituzioni trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000.
3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare almeno tre rappresentanti presso il singolo ente, un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
5. La designazione di competenza del comune dei rappresentanti degli interessi del territorio di cui all'art. 3 del regolamento in materia di disciplina delle fondazioni bancarie approvato con decreto del Ministero dell'Economia 2 agosto 2002, n. 217 è fatta dal consiglio secondo le indicazioni stabilite dallo statuto.

CAPO V

CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 26

Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
2. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima adunanza successiva all'avvenuta cessazione, eleggendo il nuovo consigliere nella persona del primo dei non eletti della stessa lista di appartenenza del consigliere cessato.

Art. 27

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono indirizzate al presidente del consiglio e sono assunte immediatamente al protocollo del comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni presentate sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Nell'ipotesi in cui le dimissioni vengano presentate durante una seduta del consiglio, verbalmente con la formula inequivocabile: "In questo momento rassegno le dimissioni dalla carica di consigliere comunale", il Segretario Comunale provvederà alla verbalizzazione delle stesse ed alla immediata conseguente assunzione al protocollo generale.
2. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga ove ricorrano i presupposti per lo scioglimento del consiglio ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo del comune, della metà più uno dei consiglieri assegnati al comune, escluso il sindaco, comportano ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la cessazione dalla carica e lo scioglimento del consiglio.

Art. 28

Decadenza

1. Oltre che per gli altri casi previsti dalla legge, la decadenza si determina per l'assenza ingiustificata a n. 3 sedute consiliari consecutive.
2. Il presidente del consiglio, d'ufficio o su istanza di un qualsiasi elettore contesta la circostanza al consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa.
3. Entro i quindici giorni successivi il consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto.
4. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata, ai sensi di legge, entro i cinque giorni successivi.

Art. 29

Rimozione e sospensione

1. Le cause di rimozione e sospensione dei consiglieri dalla carica sono regolate dalla legge.
2. I consiglieri rimossi dalla carica cessano le loro funzioni dalla data di notifica del provvedimento di rimozione.
3. Il consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.
4. Qualora la sospensione ha luogo ai sensi del combinato disposto dell'art. 45 e dell'art. 59 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla relativa temporanea surroga, affidando la supplenza al candidato avente diritto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

CAPO VI

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 30

Diritto di informazione dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.
2. I consiglieri comunali di pregresse gestioni, in attuazione del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.
3. I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti devono fare richiesta scritta direttamente al responsabile del servizio.
4. Il rilascio delle copie avviene di norma entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso, alla presentazione della richiesta, viene precisato il maggior termine per il rilascio.
5. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.

Art. 31

Rilascio di copia delle deliberazioni

1. In relazione al disposto dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, copia delle deliberazioni della giunta comunale dovrà essere messa a disposizione di tutti i consiglieri dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai capigruppo consiliari.

Art. 32

Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri

1. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.
2. I consiglieri non possono chiedere il rilascio indiscriminato di copie delle deliberazioni di giunta o di consiglio o degli atti di determinazione adottate dai responsabili degli uffici e dei servizi. La richiesta deve indicare il numero, la data e l'oggetto dell'atto.

CAPO VII

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI E INIZIATIVA POPOLARE

Art. 33

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art. 34

Iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per l'adozione di regolamenti e di atti amministrativi di competenza del consiglio è esercitata mediante la presentazione al sindaco, da parte di un numero di elettori non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di un articolato o di un testo di deliberazione, accompagnato da relazione illustrativa.
2. Le modalità della raccolta e della autenticazione delle firme per la presentazione della proposta, sono quelle previste dalla legge per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni amministrative comunali.

Art. 35

Esame della proposta di iniziativa popolare

1. Il sindaco trasmette immediatamente la proposta di cui all'articolo precedente al presidente del consiglio perché la sottoponga alla commissione consiliare competente, se istituita. Ove non sia stato eletto il presidente del consiglio, il sindaco trasmette direttamente la proposta al presidente della commissione.
2. Il presidente della commissione sottopone la proposta di iniziativa popolare all'esame della stessa commissione nel termine di 10 giorni dalla sua trasmissione. La commissione deve esprimere il parere entro i successivi 20 giorni.
3. In ogni caso, il presidente del consiglio deve iscrivere all'ordine del giorno del consiglio la proposta di iniziativa popolare, nel testo redatto dai promotori, per essere dall'assemblea esaminata e discussa, in una seduta da tenersi entro 60 giorni dalla sua presentazione.
4. Se entro 60 giorni dalla presentazione della proposta di iniziativa popolare il consiglio non si è ancora espresso in merito, essa è iscritta di diritto all'ordine del giorno del consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.
5. Salvo il caso in cui, con deliberazione adottata dai due terzi dei componenti, il consiglio decida di sottoporre la proposta a consultazione generale della popolazione, la discussione deve concludersi con una votazione sul merito della proposta da adottarsi entro il termine perentorio di 4 mesi dalla data di presentazione. L'esito della

- votazione deve essere tempestivamente comunicato da parte del sindaco ai promotori dell'iniziativa, mediante notifica a due componenti del comitato promotore.
6. La commissione consiliare o il consiglio comunale possono disporre l'audizione di una rappresentanza dei promotori dell'iniziativa popolare.
 7. Vanno inoltre rispettate tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 65 dello statuto.

Art. 36

Petizioni popolari

1. Nel caso in cui le petizioni siano sottoscritte da almeno 300 cittadini e riguardino argomenti di competenza del consiglio, il sindaco le trasmette al presidente del consiglio perché le sottoponga al parere della commissione consiliare competente. Ove non sia stato eletto il presidente del consiglio, il sindaco trasmette direttamente la petizione al presidente della commissione competente. In ogni caso il sindaco deve iscriverla all'ordine del giorno del consiglio comunale in una seduta da tenersi entro 60 giorni dalla data di presentazione. La discussione in consiglio deve chiudersi con una motivata presa di posizione sull'oggetto della petizione, che deve essere immediatamente comunicata ai rappresentanti dei firmatari da parte del sindaco.
2. La commissione consiliare o il consiglio comunale possono disporre l'audizione di un rappresentante designato dai promotori dell'iniziativa.
3. Quando le petizioni ineriscono a questioni di carattere generale e sono formulate per esporre comuni necessità, le risposte sono fornite entro il termine di 30 giorni, secondo le direttive del sindaco, dell'assessore al ramo oppure del segretario comunale o del funzionario responsabile a seconda della natura politico-amministrativa o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 37

Potere di iniziativa di un quinto dei consiglieri

1. Il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio stesso quando lo richiede un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
2. Il presidente del consiglio sottopone la richiesta, che deve essere motivata, alla commissione consiliare competente, per ottenere il parere. Nei casi in cui la richiesta di convocazione del consiglio attenga ad un provvedimento che si vuole far adottare, essa deve contenere anche la proposta motivata di deliberazione che deve riportare i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000. Il presidente riunisce il consiglio nel termine non superiore a venti giorni dalla richiesta, inserendo all'o.d.g. l'argomento proposto.

Art. 38

Diritto di chiedere il controllo sugli atti della giunta e del consiglio

1. Le deliberazioni di giunta e di consiglio sono sottoposte al controllo del difensore civico del comune nei limiti delle illegittimità denunciate. Il controllo è richiesto da un quinto di consiglieri che ne fa domanda scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate. Le deliberazioni devono riguardare:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni di personale, dotazioni organiche e relative variazioni.
2. Il difensore civico, ove riscontri illegittimità, invita il consiglio a rivedere la delibera. Il consiglio a maggioranza può accogliere i rilievi oppure confermare l'atto.

Art. 39

Interrogazioni

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni al sindaco o alla giunta per sapere se un fatto sia vero, se una certa notizia su una qualche circostanza sia già pervenuta agli interrogati o comunque per avere informazione sull'attività dell'amministrazione.
2. L'interrogazione va fatta per iscritto e presentata al sindaco.
3. Ogni consigliere non può presentare più di due interrogazioni per seduta.
4. Il sindaco, all'inizio di seduta, nel dare lettura al consiglio delle interrogazioni presentate ed iscritte all'ordine del giorno comunica se alle stesse darà subito risposta oppure in altro giorno che dovrà essere precisato.
5. Non potranno essere trattate più di dieci interrogazioni per seduta.
6. Alle risposte del sindaco su ciascuna interrogazione non vi è discussione, avendo le stesse carattere informativo. Solo l'interrogante può replicare per dichiarare di essere soddisfatto o meno della risposta. Tale replica non può superare i tre minuti.
7. Se l'interrogante ha chiesto risposta scritta, questa deve essere data entro giorni venti dalla data di presentazione.

Art. 40

Interpellanze

1. Ogni consigliere può rivolgere interpellanze al sindaco o agli assessori per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro azione in ordine a determinati problemi.
2. L'interpellanza va fatta per iscritto e presentata al sindaco il quale ha l'obbligo di darne annuncio al consiglio nella prima seduta.
3. Ogni consigliere non può presentare più di due interpellanze per seduta.
4. Il sindaco, all'inizio di seduta, nel dare lettura al consiglio delle interpellanze presentate ed iscritte all'ordine del giorno, comunica se alle stesse sarà data risposta nel corso della seduta stessa oppure in quella successiva.
5. Il consigliere interpellante, per svolgere l'interpellanza presentata, non può parlare più di dieci minuti.
6. Eventuali interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, consentite il consiglio, possono essere raggruppate e svolte contemporaneamente.
7. Dopo le spiegazioni date dal sindaco o dalla giunta, l'interpellante può dichiarare di essere o meno soddisfatto, parlando per altri tre minuti. Dopo di ciò l'interpellanza è chiusa.
8. Su richiesta dell'interpellante o di altro consigliere, il presidente propone al consiglio di aprire la discussione sull'argomento.

Art. 41

Tempo da assegnare per la discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Per ogni seduta consiliare il tempo assegnato alla discussione delle interrogazioni e delle interpellanze non può superare complessivamente un'ora. Qualora entro tale tempo non sia stato possibile completare la discussione di tutte le interrogazioni ed interpellanze iscritte all'ordine del giorno, le restanti vengono rinviate alla successiva seduta del consiglio con priorità rispetto ad altre di nuova presentazione.

Art. 42

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta, formulata per iscritto e firmata da uno o più consiglieri, tendente a promuovere un'ampia discussione su di un argomento di particolare importanza e a provocare un voto in ordine ai criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato affare oppure a promuovere un giudizio sull'operato del sindaco o della giunta. La mozione può essere proposta anche nel corso della discussione.
2. Il proponente (o uno dei proponenti) ha per primo la parola, seguito dai consiglieri e dagli assessori che intendono intervenire nella discussione che sarà conclusa dal sindaco.
3. La mozione, ove il proponente lo chieda, viene posta a votazione.
4. La mozione ha precedenza nell'ordine del giorno sulle interpellanze e interrogazioni concernenti lo stesso oggetto. In tal caso i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni possono rinunciare e parlare sulla mozione in discussione dopo il proponente.

Art. 43

Discussione e votazione di più mozioni

1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.
2. In questo caso ha diritto di parlare, prima che si apra la discussione, un proponente per ciascuna mozione.
3. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.

Art. 44

Discussione congiunta di mozioni, interpellanze ed interrogazioni

1. Quando su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze ed interrogazioni, il presidente del consiglio dispone che si svolga un'unica discussione, anche in una apposita seduta consiliare.
2. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti delle mozioni, e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, subito dopo il sindaco.

Art. 45

Incarichi a consiglieri

1. Il consiglio può dare incarico a uno o più consiglieri di riferire su oggetti che richiedono indagine o esame speciali. Del loro operato il consiglio viene informato a mezzo di relazione scritta.

Art. 46

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una motivata mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e va discussa non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del consiglio.
2. Il voto contrario del consiglio a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

CAPO VIII

AUTONOMIA FUNZIONALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 47

Assegnazione delle risorse finanziarie

1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie del comune, il consiglio può stanziare in bilancio apposito fondo per il suo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari.

CAPO IX

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 48

Prima seduta del consiglio – Convocazione e presidenza

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata dal sindaco eletto entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i successivi dieci giorni dalla convocazione. I termini sono perentori.
2. In caso di mancata convocazione vi provvede il prefetto.
3. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di ogni altra deliberazione, procede alla convalida degli eletti mediante votazione palese. Ove fosse stato presentato, anche durante la seduta, reclamo contro l'elezione di qualche consigliere eletto, il consiglio procede per votazione segreta alla convalida del consigliere interessato. Il consiglio ne dichiara l'ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge e provvede alla sostituzione con la procedura indicata nell'art. 69 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il consigliere contestato può prendere parte alla discussione e votazione sulla sua ineleggibilità.
4. Dopo la convalida degli eletti, il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio pronunciando la seguente formula: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA".

5. Nella prima seduta il sindaco comunica al consiglio i nomi dei componenti della giunta, tra cui quello del vice sindaco.

Art. 49

Presentazione del programma di mandato

1. Entro i successivi trenta giorni dalla prima seduta, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio il programma che intende realizzare nel corso del mandato.
2. Il consiglio comunale partecipa alla definizione delle linee programmatiche presentate e su cui ciascun consigliere può presentare proposte di modifiche o integrative prima che sia approvato dallo stesso consiglio.
3. Il programma è sottoposto annualmente, in sede di verifica degli equilibri di bilancio, a verifica da parte del consiglio per accertare l'attuale stato di attuazione. In quella sede esso può essere anche adeguato.
4. Il programma di mandato deve essere depositato nell'ufficio indicato nell'avviso di convocazione del consiglio almeno tre giorni prima della riunione a disposizione dei consiglieri.

Art. 50

Convocazione del consiglio comunale per le sedute successive alla prima

1. Fatta salva la procedura per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, di cui all'art. 48, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza. La seduta resta valida ancorchè la durata si protragga oltre la mezzanotte del giorno di convocazione;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, nei modi indicati nell'art. 37.

Art. 51

Distinzione delle sedute - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie, straordinarie, urgenti, di prima convocazione, di seconda convocazione, pubbliche e segrete.
2. Sedute ordinarie e sedute straordinarie: sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: l'approvazione o la riapprovazione dello statuto, il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
3. Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la

- convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà motivare l'urgenza.
4. Sedute di prima e di seconda convocazione: nelle sedute di prima e di seconda convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno un terzo dei [numero nove] consiglieri assegnati al comune, sindaco escluso. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge, lo statuto o i regolamenti richiedano particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati al comune, sindaco escluso. Per lo statuto, l'approvazione ha luogo secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs 267/2000.
 5. Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di dell'inizio della seduta segreta, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 52

Proposte di iscrizione all'ordine del giorno

1. Le proposte da trattare in consiglio possono essere avanzate dal sindaco, dalla giunta, da un singolo consigliere, dal Prefetto, dall'autorità regionale.

Art. 53

Avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei consiglieri:
 - a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione;
 - b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.
2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio del comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
4. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 3, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto

per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento. La notifica dell'avviso di convocazione può essere fatta anche a mani proprie del consigliere fuori dal luogo di domicilio. Per le convocazioni d'urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito anche via fax.

5. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
6. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio ed è inviato:
 - all'organo di revisione;
 - ai responsabili dei servizi;
 - agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel comune.
7. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il presidente disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Art. 54

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è composto dal sindaco in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Hanno la precedenza:
 - 1 - l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
 - 2 - le comunicazioni del sindaco;
 - 3 - le interrogazioni;
 - 4 - le mozioni;
 - 5 - le interpellanze;
 - 6 - le proposte delle autorità governative;
 - 7 - le proposte dell'autorità regionale;
 - 8 - le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - 9 - le proposte del sindaco, della giunta e del consigliere comunale;
 - 10 - da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo.
4. All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 53, comma 2.

Art. 55

Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 56

Registrazioni

1. È facoltà di chi presiede il consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Per meglio organizzare la verbalizzazione dei lavori del consiglio, la registrazione della discussione potrà avvenire, di norma, a mezzo stenotipia. In tal caso il testo degli interventi viene trascritto da personale incaricato ed allegato all'originale dell'atto deliberativo.

Art. 57

Segreteria dell'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per quel solo argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal presidente.

Art. 58

Scrutatori - Nomina - Funzioni

1. Dichiarata aperta la seduta il presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO X

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 59

Dei posti e degli interventi

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.
3. Ciascun consigliere può intervenire una sola volta su ciascun argomento posto all'ordine del giorno e per non più di 10 minuti.
4. Per dichiarazione di voto, ciascun consigliere può intervenire per non più di cinque minuti.

Art. 60

Ordine dei lavori - Sedute deserte

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Segretario Comunale procede all'appello nominale.
2. Qualora non sarà raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il presidente trascorsi sessanta minuti dall'ora di convocazione, dispone che si proceda a un secondo appello.
3. Se anche nel secondo appello il consiglio non risulti in numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto in apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
4. Una volta raggiunto, con i consiglieri presenti, il numero legale, questo si considera presunto per tutto il corso della seduta, fatta salva la facoltà di ciascun consigliere di chiederne la verifica. Per verificare se il consiglio è in numero legale il presidente ordina l'appello.
5. La votazione su un argomento in discussione comporta automaticamente la verifica del numero legale.
6. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.
7. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
8. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 61

Inizio dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e dopo l'approvazione del verbale della

seduta precedente, il sindaco illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni del sindaco non si apre alcuna discussione.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazioni di eventi e per commemorazioni di grande importanza. Ogni intervento al riguardo va contenuto entro i cinque minuti.

Art. 62

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione e persiste nel suo atteggiamento di turbativa del regolare svolgimento del consiglio, il presidente sospende o scioglie la seduta.

Art. 63

Fatto personale

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.
6. L'intervento per fatto personale non può superare i cinque minuti.

Art. 64

Pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.
5. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste dopo la discussione e prima della votazione della deliberazione sono sottoposte alla decisione del consiglio dopo un breve intervento del proponente della durata massima di tre minuti.

Art. 65

Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 66

Adunanze consiliari aperte

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono prendere parte i cittadini e rappresentanti di altre istituzioni, con diritto di parola disciplinato secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere deliberate autorizzazioni o impegni di spesa a carico del comune.

Art. 67

Chiusura della discussione

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.
3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno tre consiglieri, il presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 5 minuti ciascuno.
4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 3 minuti.
5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 68

Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO XI

DELLE VOTAZIONI

Art. 69

Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.
7. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 25.

Art. 70

Ordine della discussione e della votazione

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:

- discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
 - g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
 3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 71

Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Art. 72

Interventi nel corso della votazione

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 73

Mozioni d'ordine

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 74

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.
4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 75

Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 3 minuti.

Art. 76

Computo della maggioranza

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Le proposte che ottengono parità di voti non si intendono approvate. Nel corso della stessa seduta la proposta che ha ottenuto parità di voti può essere sottoposta, per una sola volta, a una nuova votazione alla quale possono prendere parte anche consiglieri che non avevano partecipato alla prima votazione o che si erano astenuti. Per i provvedimenti obbligatori la votazione si può ripetere più volte.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. La proposta che dopo una seconda votazione ottiene ancora ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, può essere iscritta all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

CAPO XII DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 77

Verbale delle sedute - Contenuto e firma

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 78

Approvazione del verbale della precedente seduta

1. All'inizio di ogni seduta il consiglio procede, previa eventuale lettura, all'approvazione del processo verbale della seduta precedente.
2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.
3. E' nel diritto del segretario confermare l'autenticità e l'esattezza del verbale che si intende modificare o rettificare.
4. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

Art. 79

Comunicazione delle decisioni del consiglio

1. Il segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni

- all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso segretario comunale trasmetterà, entro tre giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.
2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 81

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 82

Diffusione del presente regolamento

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 83

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo approva.